

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Sogei")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 Sogei e Consip S.p.A. ("Consip") hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di



approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta da Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 5411900927;
- i) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Sogei e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- j) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del contratto.
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico ed appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati da Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;



Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Sogei affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e appendici e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Supporto Specialistico Architettuale;
 - b) Supporto Specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio;
 - c) Personalizzazione, parametrizzazione e manutenzione.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta di Sogei e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Verbali di affidamento e documenti allegati.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (il "D.Lgs. 163/2006") e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (il "DPR 207/2010"), il Dott.
_____.



9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del DPR 207/2010 e del D.Lgs. 163/2006, il Dott.
-

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla "data di avvio dell'esecuzione delle attività", di cui 48 (quarantotto) mesi per la prestazione di tutti i servizi di cui al precedente art. 1 S comma 1, oltre ai successivi 12 (dodici) mesi per la prestazione del servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software sviluppato/modificato e oggetto di verifica di conformità conclusa positivamente tra il 36° e il 48° mese. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del DPR 207/2010 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del DPR 207/2010.
2. Sogei si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Sogei si riserva di sospendere lo svolgimento delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità della sospensione medesima. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del DPR 207/2010.
4. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, al termine di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di ogni singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze, a personale Sogei o a terzi da questa espressamente indicati, nei modi e nei termini di cui al Capitolato Tecnico e proposti nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto allo svolgimento della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione e di quelle che dovessero essere emanate in pendenza del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le



modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Sogei e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Sogei da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Sogei, nonché di dare immediata comunicazione a Sogei di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività eventuale di modifica di *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A..
6. Sogei si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla completa e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si obbliga, altresì, a prestare la propria collaborazione per l'effettuazione di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'Impresa è tenuta a comunicare a Sogei ogni modifica afferente gli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Sogei entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. Sogei acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo e affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali e opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.



2. Sogei potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali e opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Sogei in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Sogei tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Sogei in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Sogei che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Sogei.
7. Restano esclusi dalla titolarità di Sogei tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c..

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Supporto Specialistico Architettuale di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 3.760 (tremilasettecentosessanta) Giorni/Persona.
2. L'Impresa prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Supporto Specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 10.733 (diecimilasettecentotrentatre) Giorni/Persona.
3. L'Impresa prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di personalizzazione, parametrizzazione e manutenzione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 10.032 (diecimilatrentadue) Giorni/Persona.

4. L'Impresa prende atto e accetta che Sogei si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi affidati, dianozi indicate, destinando parte delle risorse impegnate su uno o più determinati servizi, ad ulteriori e diversi servizi, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Il fornitore è tenuto a predisporre il proprio Piano della Qualità generale nel rispetto della norma ISO 9001.
2. L'Impresa si obbliga a rispettare, nell'esecuzione delle attività contrattuali, quanto previsto dai Piani della Qualità previsti per ciascun obiettivo.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo stati adottati a tal fine tutti gli strumenti e le misure di prevenzione, di più recente elaborazione.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, poiché Sogei è estranea ai rapporti tra l'Impresa e le eventuali ditte fornitrici.
3. L'Impresa è tenuta a prestare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia di tutti i prodotti realizzati o modificati in esecuzione del servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) per i primi 48 (quarantotto) mesi di vigenza contrattuale e per ulteriori 12 (dodici) mesi per i prodotti realizzati o modificati e oggetto di verifica di conformità positiva tra il 36° ed il 48° mese, senza alcun onere per Sogei e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1.>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Ai fini dell'esecuzione dei servizi l'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla riunione di start up, salvo diversa indicazione di Sogei, dovrà sottoscrivere, per ciascun affidamento, il "verbale di affidamento", secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa *(o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria)* ha indicato, tra le proprie risorse, un Responsabile del contratto (nella persona di _____), affinché Sogei, nella persona del proprio Responsabile Direttore dell'Esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato le Schede Tecniche dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l'elenco delle risorse da impiegare nel servizio, secondo le modalità e con la documentazione indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.1, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 S.
4. L'Impresa si obbliga ad indicare il nome del Responsabile di ogni Affidamento entro i termini e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 S.
5. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente alla composizione del gruppo di lavoro indicato negli allegati al contratto o nel verbale di affidamento o nella documentazione a quest'ultimo allegata.
6. Fermo restando l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni contrattuali e un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e/o di un eventuale addestramento specifico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Sogei e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, la Scheda Tecnica della figura professionale da inserire.



7. L'Impresa riconosce, altresì, a Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso l'Impresa entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla relativa comunicazione dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte di Sogei di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, Sogei si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa scheda tecnica.
9. Ove Sogei ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro gli stessi termini di cui al precedente comma 6..
10. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere competenze idoneamente attestate ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
11. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte di Sogei della Scheda Tecnica presentata o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla predetta comunicazione di assenso o dalla decorrenza del surrichiamato termine o nel diverso termine indicato da Sogei.
12. L'Impresa prende atto e accetta che Sogei, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, a corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Sogei, fermo restando la facoltà di chiedere la sostituzione della/e risorsa/e secondo le modalità ed i termini indicati nei precedenti comma 7, 8 e 9 e il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. Sogei affiderà all'Impresa le attività componenti i servizi oggetto della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 attraverso "verbali di affidamento" e la documentazione a tali verbali allegata e secondo la procedura e i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, secondo quanto previsto al § 6 del Capitolato Tecnico. L'Impresa si impegna al rispetto dei tempi e degli adempimenti indicati nei "verbali di affidamento" e nella documentazione ad esso allegata.
2. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con Sogei, e consegnati secondo la tempificazione prevista nei "verbali di affidamento" e nella documentazione ad esso allegata e nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



delle penali previste dall'appendice al Capitolato Tecnico "Livelli di Servizio" e delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".

3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale, per iscritto, da parte di Sogei, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o nel "verbale di affidamento" o, altrimenti, concordati con Sogei, equivale a *"ritardo nella consegna dei prodotti"*.
6. Si precisa che Sogei acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto Sogei effettuerà la verifica di conformità e di corrispondenza delle prestazioni eseguite a quanto prescritto nel contratto e suoi allegati, al fine di certificare che le prestazioni siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente al servizio di Supporto specialistico architettuale di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), e al servizio di Supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), a conclusione del singolo affidamento e secondo quanto previsto nel piano di lavoro;
 - relativamente al servizio di Parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c),
 - entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna del rispettivo intervento per il servizio di parametrizzazione e personalizzazione,
 - entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dell'intervento per il servizio di manutenzione.
3. Sogei si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica della completa e corretta esecuzione contrattuale.
4. Vista la complessità dell'oggetto contrattuale, la verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e in ossequio alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
5. Gli esiti delle verifiche di conformità sugli *output* consegnati a conclusione degli affidamenti del Supporto specialistico architettuale, del Supporto specialistico

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio e della Manutenzione saranno registrate nella "Nota di verifica di Conformità", redatta secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, e saranno riportati rispettivamente sul piano di lavoro dell'obiettivo e sulla Specifica di intervento, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico.

6. Gli esiti delle verifiche di conformità sugli *output* consegnati a conclusione degli affidamenti del servizio di Parametrizzazione e personalizzazione saranno registrate nel "Verbale di verifica Conformità/Collauda", redatto secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione dell'obiettivo, di eventuali prodotti ovvero del servizio, per la relativa prestazione contrattuale, da parte di Sogei.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati, come descritto nell'appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà motivatamente interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene i livelli di servizio, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati, come descritto nell'appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
11. L'Impresa prende atto e accetta che in caso di verifica negativa, i prodotti saranno considerati non accettati. Si precisa che, in caso di seconda verifica negativa, sui prodotti oggetto della prima verifica, Sogei applicherà le penali di cui all'art. 14 S e avrà facoltà di far eseguire tutto o in parte il servizio oggetto della seconda verifica negativa a terzi, a spese dell'Impresa o si riserva di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Sogei potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
14. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



15. Oltre che a conclusione di ogni verifica di conformità, anche su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto e accetta che Sogei si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente a Sogei la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, limitatamente a quanto attiene l'esecuzione del presente contratto, a Sogei, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato da Sogei, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2008**, secondo le modalità definite al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. **Ritardo nella presa in carico di ogni singolo affidamento:** per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per indicatore di qualità "IA1 - Ritardo nella presa in carico dell'affidamento", di cui all'Appendice "Livelli di Servizio" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio, oggetto di affidamento, di cui all'art. 15 S comma 1, lett. a) per i servizi di Supporto specialistico architettuale, lett. b) per i servizi di Supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio, o lett. c) per i servizi di parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione.



2. **Ritardo nella nomina del Responsabile di ogni singolo affidamento:** per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "IA2 - Ritardo nella nomina del Responsabile dell'Affidamento", presente nell'Appendice "Livelli di Servizio" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio oggetto di affidamento, di cui all'art. 15 S comma 1, lett. a) per i servizi di Supporto specialistico architettuale, lett. b) per i servizi di Supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio, o lett. c) per i servizi di parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione.
3. **Eccesso di rilievi afferenti il singolo affidamento:** per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "IA10 - Rilievi sull'affidamento", presente nell'Appendice "Livelli di Servizio" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale nelle seguenti modalità:

Numero rilievi sull'affidamento	Valore delle Penali in % sul valore del rispettivo affidamento
2 rilievi	2%
3 rilievi	5%
4 rilievi	10%
oltre 4 rilievi	2,5% aggiuntivi per ogni rilievo successivo al 4°

Si precisa che, in ogni caso l'ammontare della penale non potrà superare l' 1‰ (unopermille) del massimale contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1.

4. **Mancata tempestività risoluzione errori - manutenzione in garanzia:** per ogni ora lavorativa di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'Indicatore di Qualità "IA12 - Tempestività di ripristino dell'operatività in garanzia", presente nell'Appendice "Livelli di Servizio" al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).
5. **Ritardo nella consegna dell'elenco delle risorse.** Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini per la consegna dell'elenco delle risorse che saranno impiegate nei servizi, di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1.
6. **Ritardo nella predisposizione del collegamento telematico.** Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini per la predisposizione del collegamento telematico, Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1.
7. **Ritardo nella predisposizione delle necessarie dotazioni.** Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini per la predisposizione delle necessarie dotazioni individuali di attrezzature informatiche per il proprio personale, gli ambienti tecnologici e tutte le apparecchiature e strutture logistiche



per la piena operatività, Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1.

8. **Inadempimenti relativi a soluzione/miglioria/strumento offerto/i:** Per ciascun inadempimento (ritardi, mancata conformità a quanto espresso in offerta tecnica) rispetto a ciascuna soluzione/miglioria/strumento rispetto a quanto offerto Sogei applicherà una penale una tantum pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
9. **Seconda verifica di conformità/collaudo negativa.** In caso di seconda verifica di conformità negativa di cui all'art. 12 S comma 11, Sogei applicherà una penale pari 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale previsto e si procederà come previsto dal Capitolato Tecnico.
10. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, Sogei, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1.
11. Sogei si riserva di applicare una penale pari al 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - ii) immissione nella rete interna di Sogei di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa a propria giustificazione e da questa comunicate a Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla notifica della stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G "Cauzione", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), al netto di IVA, ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____), così suddiviso:
- a) l'attività di Supporto specialistico architettuale, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____),
 - b) l'attività di Supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____),
 - c) l'attività di parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/____).

Sono inclusi nel corrispettivo di cui alla precedente lettera c) la manutenzione correttiva in garanzia di cui al precedente art. 7 S "Garanzie" comma 3, su tutto il software realizzato e modificato nei primi 48 (quarantotto) mesi di durata contrattuale e per i successivi 12 (dodici) mesi limitatamente al software realizzato e modificato ed oggetto di verifica di conformità positiva tra il 36° ed il 48° mese.

Il corrispettivo per oneri di sicurezza è pari a zero.

2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", a progetto con massimale, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il corrispettivo è determinato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 3, in relazione alla composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal "verbale di affidamento", e dai documenti di consuntivazione previsti, ossia delle prestazioni effettivamente svolte e giudicate conformi.
3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte con le relative spese accessorie, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
----------------------	-------------

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Business Intelligence Expert Business Objects	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto senior Business Objects	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto junior Business Objects	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto senior ETL (Power Center/Datastage)	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto junior ETL (Power Center/Datastage)	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto senior SAS	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto junior SAS	€ _____,___ = (_____/___)

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Le tariffe sono consapevolmente accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio ed esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo maturato per ciascun affidamento l'Impresa potrà emettere fattura successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento al servizio di Supporto specialistico architettuale di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), per il singolo affidamento in seguito alla sottoscrizione della "nota di verifica di conformità" di cui all'art. 12 S comma 5;
 - b) con riferimento al servizio di Supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e l'avvio in esercizio, di cui all'art.1 S comma 1 lett. b), per il singolo affidamento in seguito alla sottoscrizione della "nota di verifica di conformità" di cui all'art. 12 S comma 5;
 - c) con riferimento al servizio di parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione, di cui all'art.1 S comma 1 lett. c), per il singolo intervento in seguito alla sottoscrizione del "verbale di verifica di conformità/collaudato" di cui all'art. 12 S comma 6;



3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
5. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
6. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Sogei procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Sogei, non produrrà alcun interesse.
8. Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 2 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente alla "Nota di verifica di conformità" e alla "Dichiarazione delle Prestazioni rese" secondo le modalità ed i termini prescritti nel Capitolato Tecnico;
 - le fatture di cui al comma 2 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente alla "Nota di verifica di conformità" e alla "Dichiarazione delle Prestazioni rese" secondo le modalità ed i termini prescritti nel Capitolato Tecnico;
 - le fatture di cui al comma 2 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente al "Verbale di verifica di conformità/Collaudo" e alla "Dichiarazione degli



interventi effettuati”, nel caso di manutenzione correttiva, secondo le modalità ed i termini prescritti nel Capitolato Tecnico.

9. Il fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Sogei a “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 5411900927, nonché il numero d’ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell’oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
- tramite raccomandata A.R. all’indirizzo “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma.”

Il fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che Sogei riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata da Sogei stessa in apposita comunicazione.

10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento di Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Tesoreria di Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta a Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e



delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.

13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 17 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga sospesa, revocata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, Sogei si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che Sogei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo ____ G <19 G ovvero 18 G, vedi "Condizioni generali dello schema di contratto">;



- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Sogei;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo ____ G <9 G ovvero 8 G, vedi *“Condizioni generali dello schema di contratto”*>;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Sogei e/o l’Amministrazione e, ai sensi del precedente articolo ____ G <7 G ovvero 6 G, vedi *“Condizioni generali dello schema di contratto”*>;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 7 S “Garanzie”, art. 12 S “Verifica di conformità”, art. 13 S “Monitoraggio”, art. 14 S “Penali”, art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire a Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un



apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Sogei e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede Sogei.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere a Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa >

L'Impresa

il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto architettuale, specialistico, parametrizzazione e manutenzione in ambiente Data Warehouse per il Sistema Informativo della Fiscalità - ID 1433 - Lotto 1

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 20 G - Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.
n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G - Subingresso nel contratto

L'Impresa

Il legale rappresentante
